

contestavano l'importo fatturato, assolutamente sproporzionato rispetto a quello portato nelle precedenti bollette;

rilevavano la mancanza di prova dei consumi.

Su tali basi, chiedevano il rigetto della domanda.

Rileva il Tribunale.

E' noto e pacifico (*ex multis*, Cass. 20802/2011) come, già in linea generale, la fattura commerciale, per la sua formazione unilaterale e la sua inerenza ad un rapporto già formato tra le parti, abbia natura di atto partecipativo e non di prova documentale, o di indizio circa l'esistenza del credito in essa riportato. Ne consegue che incombe sull'emittente l'onere di provare l'esatto ammontare del proprio credito: pertanto, nell'ambito del rapporto di utenza, l'emissione della relativa bolletta non realizza un negozio di accertamento diretto a rendere certa ed incontestabile l'entità della somministrazione, ma costituisce un atto unilaterale di mera natura contabile, diretto a comunicare e far risultare all'utente il consumo onde ottenerne il pagamento (Cass. 947/1986).

In più, secondo il Tribunale, il contratto di utenza, pur mutuando il proprio contenuto da provvedimenti legislativi ed amministrativi, ha natura privatistica ed i rapporti che ne discendono sono regolati dal codice civile; pertanto, la società attrice, al pari di qualsiasi altro creditore, ha l'onere di provare la prestazione eseguita ed a tale onere non adempie producendo la bolletta di pagamento, che, come detto, è un atto unilaterale di natura contabile, inidonea a spiegare efficacia probatoria a favore della parte che l'ha emessa (*ex plurimis*, Cass. 5613/1978).

Ciò detto, deve poi rilevarsi come la stessa SC (Cass. 3686/1997; 17041/2002), abbia precisato come la carenza probatoria della bolletta possa ritenersi superata allorché la società - assolvendo in tal modo l'onere probatorio, su di lei incombente, di fornire la dimostrazione della corrispondenza delle registrazioni in essa riportate a quelle del contatore -, si avvalga di tabulati (o di qualsiasi altro mezzo) dai quali sia possibile desumere i consumi e la corrispondente entità delle somme richieste.

Inoltre, nei contratti di somministrazione di utenze i cui consumi sono calcolati mediante un contatore, al sistema di lettura è riconosciuto il valore di una presunzione semplice di veridicità che può essere smentita con qualsiasi mezzo di prova, dunque anche per presunzioni (Cass. 23699/2016).

Sub specie, i convenuti hanno provato come tutte le fatture precedenti a quella in questione fossero di importi largamente inferiori, mentre alcuna spiegazione è stata fornita dall'emittente per giustificare - come sopra detto, con idonea documentazione atta a provare gli effettivi maggiori consumi - la somma più alta richiesta.

Infine, risulta *per tabulas* come i convenuti medesimi avessero tempestivamente contestato - contrariamente a quanto asserito dall'attrice - la bolletta in esame (cfr. lettera 12.11.2009, doc. 3 fascicolo convenuti).

La C. Srl non ha quindi assolto l'onere probatorio su lei gravante e la sua domanda va quindi respinta.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 (scaglione sino ad €. 26.000,00, base valore medio, esclusione della fase istruttoria, riduzione del 50% per le rimanenti fasi) con loro distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.



Sentenza n. 484/2018 pubbl. il 29/03/2018

RG n. 6897/2014

Repert. n. 892/2018 del 29/03/2018

Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice dott. Marco Piovano, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ~~C. G.~~ Srl, con atto di citazione ritualmente notificato a ~~I. M.~~ e ~~C. C.~~, così provvede:

- 1) Respinge la domanda;
- 2) Condanna ~~C. G.~~ Srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore di ~~I. M.~~ e ~~C. C.~~, delle spese di giudizio che liquida in €. 1.617,50 per onorari, oltre spese forfetarie, ca e iva, con distrazione delle stesse in favore dell'avv. Vito Sola, dichiaratosi antistatario.

Tivoli, 29.3.2018

Il Giudice
dott. Marco Piovano

